



REPUBBLICA ITALIANA

156/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Natale LONGO	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **61153**
del ruolo generale, proposto da:

- **DURNWALDER Alois**, (c.f.: DRNLSA41P23D484O), nato il 23.09.1941 a Falzes (BZ) ed ivi residente in Lupwaldweg n. 17, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gerhard Brandstätter (pec: gerhard.brandstaetter@pec.brandstaetter.it), Pfeifer Karl (pec: karl.pfeifer@pec.brandstaetter.it) e Leonardo Di Brina (pec: leonardodibrina@ordineavvocatiroma.org), con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via Arcione 71.

Appellante

Contro

- la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte

dei conti di Bolzano, in persona del Procuratore p.t.;

- la **Procura Generale di Appello della Corte dei conti** di Roma, in persona del Procuratore Generale p.t.,

Appellate

avverso e per la riforma

della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano n. 16/2023, depositata il 27/7/2023 e notificata in data 31/7/2023.

UDITI all'udienza pubblica del 19 settembre 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Serena Scippa, il relatore Cons. Natale Longo, gli avvocati Gerhard Brandstätter e Pfeifer Karl per l'appellante, il sostituto Procuratore Generale Giulio Stolfi per la Procura Generale.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 16/2023 depositata il 27/7/2023, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Provincia di Bolzano ha condannato il convenuto Alois Durnwalder, ex presidente della Provincia autonoma di Bolzano, al pagamento in favore dell'Ente, della somma di euro 270.000,00, oltre interessi legali e spese di giudizio, quale risarcimento del danno all'immagine arrecato alla provincia in conseguenza di illecito penale (condanna penale, passata in giudicato, per peculato).

Avverso detta sentenza ha proposto appello il Durnwalder, rappresentato e difeso come in epigrafe, il quale, dopo aver compendiato l'evoluzione della vicenda processuale, ha articolato i motivi di appello di seguito compendiati.

a) *“Violazione o falsa applicazione dell’art. 1, com. 2, della l. n. 20/1994, in combinazione con l’art. 17, com. 30-ter del D.L. n. 78/2009, convertito nella l. n. 102/2009; difetto di motivazione sul punto”.*

L’appellante ha sostenuto che, con riguardo all’eccezione, proposta in prime cure, relativa alla parziale prescrizione del danno erariale, la sentenza gravata si sia limitata a ritenere che il *dies a quo* debba necessariamente coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna (ovvero con la sentenza della Sezione II della Cassazione n. 33952/2021), non entrando nel merito del ragionamento articolato dalla difesa, che fa leva sul disposto dell’art. 17, com. 30-ter del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009, ove si dispone, con specifico riferimento al danno all’immagine che il termine di prescrizione rimane sospeso fino alla conclusione del procedimento penale, lasciando intendere che il termine decorra prima del passaggio in giudicato, ovvero da quando si verifica il “fatto dannoso”, nella specie dai singoli fatti di spesa a titolo personale elencate nella Tabella E) del punto 5) del capo d’imputazione (da dicembre 2004 a ottobre 2012) con conseguente parziale prescrizione per un importo di euro 82.374,98.

b) *Violazione del principio di autonomia del giudizio contabile rispetto al giudizio penale, conseguente conflitto di giudicati contabili; violazione o falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p.*

In particolare, l’appellante censura la sentenza gravata laddove ha sostenuto che non vi sarebbe alcun margine per mettere in discussione la sentenza penale di condanna e che non sarebbe incrinato il principio

di autonomia del giudizio contabile per il risarcimento del danno all'immagine.

In proposito, l'appellante ha sostenuto che vi sarebbe un conflitto tra giudicati contabili (non tra giudicato penale e contabile), ovvero tra il presente giudizio e quello definito dalla sentenza n. 85/2019 della Corte dei conti -Sezione II di appello - ove si è ritenuta sussistente la colpa grave (per i medesimi fatti, ma per diversi danni all'erario).

c) Violazione o falsa applicazione del principio del tempus commissi delicti, conseguente errata applicazione della regola di calcolo di cui all'art. 1, com. 1-sexies, della l. n. 20/1994, dopo l'entrata in vigore della l. n. 190/2012; altresì violazione del principio di legalità di cui agli artt. 25, com. 2, della Costituzione, e di cui all'art. 1, com. 1, della l. n. 689/1981 e/o violazione del divieto del ne bis in idem; infine, violazione o falsa applicazione dell'art. 1226 c.c.

L'appellante ha evidenziato che la legge n. 190/2012, laddove ha introdotto (successivamente alle condotte contestate) un criterio di quantificazione automatica del danno all'immagine nel *duplum* delle somme illecitamente percepite, si porrebbe, in quanto avente natura sanzionatoria (ulteriore rispetto a quella penale; si veda giurisprudenza della CEDU), in contrasto con il principio costituzionale di legalità ex art. 25, comma 2, della Carta (cfr: art. 1, comma 1, della legge n. 689/1981) e del *ne bis in idem* ex art. 4 del Protocollo Addizionale n. 7 alla CEDU.

In ogni caso, l'appellante ha sostenuto che la liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone proprio l'assenza di

criteri di calcolo prefissati *ex lege*, lasciando all'equo apprezzamento del Giudice la determinazione dell'ammontare del danno.

d) Difetto di prova del cd. "clamor fori" ovvero mancata considerazione dell'opinione pubblica sulla "clamorosa ingiustizia" ai danni dell'ex Governatore, conseguente travisamento dei fatti.

L'appellate censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che il clamore mediatico seguito alla sentenza penale abbia avuto una "grave valenza lesiva dell'immagine della Provincia", sostenendo che l'affermazione non sia supportata da concreti riscontri probatori e pur a fronte della produzione difensiva di una "sere innumerevole di messaggi di solidarietà" a favore del governatore (si fa in particolare riferimento ad un messaggio del successivo presidente della Provincia e si richiama il fatto che l'appellante era stato assolto in sede penale nei primi due gradi di giudizio).

In definitiva, secondo la difesa il danno all'immagine dovrebbe ritenersi, se non inesistente, perlomeno minimo, e invece massimo il clamore dell'opinione pubblica per una condanna ritenuta sostanzialmente ingiusta.

e) Violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 1-sexies, della l. n. 20/1994 per mancanza di un'utilità patrimoniale percepita dal Dott. Durnwalder; errata ricostruzione od interpretazione della realtà storica dei fatti.

L'appellante ha riportato passi delle sentenze penali di merito, sostenendo che "il Presidente vantava crediti a titolo di rimborso per le anticipazioni effettuate con denaro proprio. La questione era se il

rimborso poteva o meno avvenire a mezzo di acquisti di beni o servizi ad uso personale con denaro tratto dal Fondo riservato. La conclusione univoca era netta, nel senso di escludere il dolo, proprio a fronte della copiosa documentazione e dettagliata rendicontazione mensile fornita dallo stesso odierno convenuto”.

Non sarebbe dunque “scontato e provato” che l’importo di Euro 180.731,92 (importo base per il raddoppio ad Euro 361.463,84 ex art. 1, com. 1-sexies, l. n. 20/1994) abbia costituito un’effettiva utilità patrimoniale per il Durnwalder, potendovi semmai essere più una “diversa destinazione” del denaro e non già un pregiudizio patrimoniale o la corrispondente utilità patrimoniale a vantaggio dell’agente.

f) Violazione o falsa applicazione dell’art. 1, com. 1-sexies, della l. n. 20/1994, nella parte in cui l’impugnata sentenza prescinde dalla considerazione, quale prova contraria, del prestigio acquisito dalla PAB durante il lungo periodo di presidenza Durnwalder; altresì travisamento del fatto che all’epoca della pubblicazione della sentenza definitiva di condanna l’ex Governatore era già cessato da anni dal proprio incarico.

L’appellante, in aggiunta al motivo di ricorso relativo al difetto della base di calcolo, ha censurato la determinazione del danno all’immagine contenuta nella sentenza gravata, in quanto Alois Durnwalder, all’epoca della pubblicazione della sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 248/2019, era cessato dall’incarico di Presidente della Giunta Provinciale già da oltre 5 anni, con

conseguente attenuazione della potenzialità lesiva della notizia, che invece sarebbe nulla o quantomeno assai ridotta.

Inoltre, dovrebbe tenersi conto, oltre all'attenuazione per l'abolizione del SOFO (già valorizzata nella sentenza impugnata), del prestigio acquisito dalla Provincia Autonoma di Bolzano, sia sul piano nazionale che internazionale, durante i 25 anni del governo Durnwalder (che ha ricoperto ulteriori cariche politiche, tra cui quella di Presidente della Regione trentino Alto Adige), a seguito dei successi politici, economici e sociali conseguiti.

Pertanto, l'appellante ha concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare estinta (anche parzialmente) per prescrizione la domanda risarcitoria; in via principale e nel merito, di annullare la sentenza gravata respingendo la domanda della Procura contabile; nonché, in via graduata, di tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'Ente e dalla comunità amministrata; di esercitare il potere equitativo ex art. 1226 c.c. (disapplicando la regola di calcolo di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994); di esercitare, in ogni caso, il potere riduttivo, con refusione delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Con memoria del 29 luglio 2025, ha depositato le conclusioni la Procura generale, la quale, dopo aver sinteticamente ricapitolato la vicenda giudiziaria e compendiato i motivi di appello, ha articolato motivazioni difensive nei termini di seguito esposti:

a) con riguardo al primo motivo di appello, la Procura generale, richiamata l'intervenuta abrogazione parziale (ma non nella parte in

cui si prevede la “sospensione” della prescrizione) dell’art. 17, comma 30 ter del d.l. n. 78/2009, ha evidenziato che il testo si riferiva all’istituto della sospensione ma “ai fini” dell’esercizio dell’azione per risarcimento del danno all’immagine non solo nei “casi” previsti “dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97”, ma anche “nei modi” contemplati da quella norma, che conteneva, come ancor oggi previsto dal C.g.c., il riferimento alla necessaria comunicazione della condanna definitiva in sede penale per il promuovimento del procedimento (e non dell’azione) di responsabilità nei confronti del condannato.

In sostanza, dunque, non potrebbero trovare ingresso eventuali tentativi di ravvisare uno spazio operativo per un evento sospensivo della prescrizione da collocarsi in tempo incerto sia per chi deve agire (Pm contabile, che non conosce la data dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato né quella dell’inizio dell’attività di indagine) sia per chi deve resistere.

b) quanto al lamentato conflitto tra giudicati, la Procura generale ha evidenziato che il danno richiesto nel presente giudizio è soltanto quello all’immagine, cosicché non sussisterebbe alcun conflitto con sentenze che riguardano diverse poste di danno.

Inoltre, secondo la Procura il sott’insieme del “danno all’immagine” avrebbe una sua intrinseca peculiarità sistematica proprio in quanto presuppone una condanna penale, cosicché l’accertamento del dolo necessario per il reato (accertato in via definitiva) non potrebbe essere messo in discussione in sede di azione per il risarcimento del danno all’immagine.

c) con riguardo al terzo motivo di appello, la Procura, dopo aver censurato la ricostruzione sanzionatoria del danno all'immagine offerta dall'appellante, ha evidenziato come il giudice di prime cure non abbia affatto applicato il criterio normativo del *duplum* dell'appropriazione, avendo fatto uso del generale criterio equitativo (pervenendo infatti ad una condanna per un importo diverso dal *duplum*).

d-f) Con riferimento al quarto e sesto motivo di appello, la Procura ha rivendicato la necessità di distinguere il giudizio politico sull'esperienza politica del Durnwalder da quello relativo all'immagine della P.A. lesa dal peculato accertato, detrimento da determinare secondo elementi determinati e discendenti da basi schiettamente normative.

e) infine, con riguardo al quinto motivo di appello, la Procura ha evidenziato come il giudicato penale non sia "revocabile in dubbio" in questa sede e rappresenti il sostrato di valutazioni autonome del giudice amministrativo-contabile per quanto concerne il danno, le quali, però, non possono rimettere in gioco il disvalore delle condotte in sede criminale, e nemmeno prescindervi.

La Procura generale ha quindi concluso chiedendo di respingere l'appello in quanto infondato, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio.

Con memoria data 28 luglio 2025, l'appellante ha depositato una sentenza del Tribunale di Bolzano (n. 2106/2024, depositata il 28/3/2025), che ha assolto il Durnwalder "perché il fatto non

sussiste", relativamente a fatti (spese per euro 8.876,82 e "crediti del presidente della Provincia per euro 14.765,20) che costituirebbero una "appendice" di quello definito con sentenza irrevocabile, avente ad oggetto appropriazioni di varie somme avvenute tra il 19 ottobre 2012 e il 26 marzo 2013, attingendo dal c.d. fondo spese riservate (*Sonderfond*) previsto dall'articolo 2 della legge provinciale n. 6 del 1994 - e abrogato, a decorrere dal 27/3/2013, dall'art. 8 della legge provinciale n. 4 del 2013 - di cui aveva il possesso o comunque la disponibilità in ragione del proprio ufficio.

In particolare, la difesa ha evidenziato i passaggi della sentenza in cui il Tribunale di Bolzano ha sostenuto (anche sulla base dell'assenza di norme puntuali di giustificazione delle spese e della circostanza che la Corte dei conti non aveva effettuato rilievi sino al 2012 e così anche la Procura ordinaria) che difetterebbe la coscienza dell'antigiuridicità del fatto nonché quelli in cui ha escluso, sebbene i rimborsi avvenissero con la presentazione da parte di Durnwalder di scontrini e informali autodichiarazioni e la struttura amministrativa preposta al pagamento verificasse gli importi, la sussistenza del delitto di peculato in quanto "il presidente non aveva la disponibilità materiale del denaro, né tanto meno aveva un potere di firma, conseguendo i rimborsi di sua spettanza, previa esibizione della citata documentazione e fungendo la struttura amministrativa da tesoreria o cassa." Secondo l'appellante, analoghe motivazioni dovrebbero valere anche per i fatti oggetto del presente giudizio e condurre all'accoglimento dell'appello, almeno con riferimento alle domande subordinate.

All'udienza del 18 settembre 2025, dopo una sintetica relazione del magistrato relatore, le parti hanno ulteriormente illustrato le argomentazioni già articolate in atti, insistendo nelle rispettive conclusioni.

Motivi della decisione

[1] Avuto riguardo alla fattispecie concreta *sub judice* (danno all'immagine della P.A. derivante da fatti costituenti illeciti penali), pare utile preliminarmente evidenziare l'esito del procedimento penale inerente ai fatti in questione.

In sintesi, a fronte dell'originaria assoluzione pronunciata dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Trento – sez. Bolzano (sentenza n. 63/2017 del 30/5/2017: assoluzione perché il fatto non costituisce reato in ragione di asserita carenza di prova sull'elemento soggettivo), la Corte di cassazione, con sentenza n. 756/2019, ha ritenuto di annullare, senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente ai fatti di peculato di cui al punto 5 tabella E, commessi sino all'11/03/2006 perché estinti per prescrizione nonché di annullare, con rinvio, relativamente alla restante imputazione di cui al punto 5 tabella E, rinviando per nuovo giudizio, ai fini essenzialmente dell'accertamento del dolo su tale capo, alla Corte di appello di Trento. In particolare, la Corte di cassazione ha rammentato che la delibera n. 1257/2009, che prevedeva che "possono essere effettuati rimborsi per spese sostenute e anticipate con fondi propri", "riguardava la situazione (opposta) del rimborso di spese anticipate con denaro personale per finalità istituzionali, e non l'anticipazione di denaro

pubblico per effettuare spese personali”.

Inoltre, secondo la suprema Corte, il ragionamento del giudice di merito “viene contraddittoriamente fondato su una ingiustificata assimilazione delle spese - che la stessa sentenza ha esplicitamente riconosciuto come private - alle spese riservate e di queste alle spese di rappresentanza (pp. 369, 375) che, invece, va ribadito, sono solo quelle che soddisfino il duplice requisito di essere destinate alla realizzazione di un fine istituzionale dell'ente che le sostiene e di essere funzionali a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente pubblico, al fine di accrescere il prestigio della sua immagine e la diffusione delle relative attività istituzionali nell'ambito territoriale di operatività (Sez. 6, n. 16529 del 23/02/2017, Rv. 270794; Sez. 6, n. 10135 del 06/11/2012, dep. 2013, Rv. 254763)”.

Con sentenza n. 248/19 del 12/07/2019, la Corte di appello di Trento, quale giudice di rinvio, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Alois Durnwalder per intervenuta prescrizione in ordine al reato di peculato per le condotte distrattive consumate fino al 12/12/2006, ma nel contempo lo condannava per le condotte successive alla pena di anni due, mesi sei di reclusione con la pena accessoria di legge, previa esclusione della contestata aggravante e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Detta ultima sentenza veniva quindi gravata con ricorso per Cassazione, la quale, con sentenza n. 33952/2021 del giorno 8/6/2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al

pagamento delle spese processuali.

Nel ricostruire la vicenda, la suprema Corte, ha ritenuto <<non più sindacabile la oggettiva materialità della condotta ascritta al Durnwalder, acclarata dai giudici di merito (che hanno espressamente ritenuto provata "... la condotta appropriativa in sé, ossia la destinazione di denaro pubblico a finalità ... abnormi ...": v. pag. 414 della sentenza 11/06/2016 del Tribunale collegiale di Bolzano)>>, rilevando che <<le spese per fini incontestabilmente privati (ndr., biglietti aerei per sé, per la propria compagna e per i di lei familiari; viaggi in elicottero a Venezia; pagamento imposte dirette sue e di suo figlio, ICI, tassa rifiuti e sulle acque reflue; assicurazione sulla sua abitazione in località Falzes; pagamento onorari del dentista e del notaio per sé e per la propria ex compagna; computer portatile e assicurazioni private della ex compagna; fatture della sua ex moglie; gasolio per il riscaldamento della casa; quote associative per la pesca e per la confraternita del vino, per fiori, munizioni etc., per complessivi n. 547 prelievi) ... sottratte al "fondo riservato" del bilancio della Provincia Autonoma di Bolzano, ammontano ed euro 180.731,92, diluite entro un arco temporale che va dal dicembre 2004 al settembre 2012. La materialità della confluenza di questo pubblico denaro nei conti privati dell'imputato ... è ... incontestabile, emergente dalla complessa ed articolata istruttoria demandata alla Guardia di Finanza, istruttoria costituente a sua volta un'eco di quella condotta avanti la giustizia contabile, che pure ha accertato il danno erariale in capo a Durnwalder Alois>>.

La Corte di cassazione ha altresì espressamente confutato la tesi difensiva <<della liceità dell'autoliquidazione attuata attraverso prelievi diretti dal "fondo riservato" di presunti (perché non controllati né controllabili) crediti vantati nei confronti del bilancio pubblico per somme asseritamente anticipate, con irrilevanza ... della previsione contenuta nella deliberazione della Giunta nel 2009 (atto amministrativo) afferente al diverso capitolo delle "spese di rappresentanza >>, che “sono solo quelle che soddisfano il duplice requisito di essere destinate alla realizzazione di un fine istituzionale dell'ente che le sostiene e di essere funzionali a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente pubblico, al fine di accrescere il prestigio della sua immagine e la diffusione delle relative attività istituzionali nell'ambito territoriale di operatività”.

Quanto poi alla natura dei crediti ipoteticamente vantati dal Durnwalder (il quale, come si legge nella sentenza della Corte d'appello n. 248/2019, avrebbe portato avanti una benefica azione filantropica, “non lasciandosi sfuggire l'occasione di sopperire pecuniariamente ai bisogni della vedova, dello studente bisognoso, della famiglia in difficoltà e, in genere, dell'umile corte dei postulanti, carichi di problemi e privi di denaro, che riceveva di buon grado”), la medesima sentenza della Corte di appello non ha mancato di stigmatizzare la circostanza che si tratta di spese incontestabilmente private, per le quali non risulta ammissibile una compensazione, peraltro rispetto a “presunti (perché non controllati né controllabili) crediti nei confronti del bilancio pubblico” (così la menzionata

sentenza della Corte di Cassazione n. 33952/2021).

Con riguardo al dolo, la menzionata sentenza n. 248/2019 della Corte d'appello di Trento ha ritenuto sussistente la coscienza e la volontà di appropriarsi del denaro (dolo generico tipico del reato di peculato) evidenziando che "l'eventuale errore circa la propria facoltà di disposizione di un bene pubblico per fini diversi da quelli istituzionali che non configura un errore di fatto su legge diversa da quella penale, atto ad escludere il dolo, ma costituisce errore o ignoranza della legge penale, il cui contenuto è integrato dalla norma amministrativa che disciplina la destinazione del bene pubblico", censurando la sentenza del giudice di primo grado laddove ha ritenuto che la coscienza dell'antigiuridicità o antisocialità fosse una "componente del dolo":

<<E' quindi perfettamente irrilevante, e non scusa, il convincimento dell'imputato di potersi appropriare, con quelle disinvolute modalità di utilizzo (la stessa sentenza di secondo grado che lo assolve ne stigmatizza la "allegria gestione"), del pubblico denaro del "fondo riservato" per sé e i suoi familiari, in ragione di compensazione o di restituzione o di rimborso (e la sottile distinzione che operano i difensori fra queste tre parole è veramente capziosa), giacché egli non ignorava, nella sua alta funzione istituzionale di Presidente della Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano, trattarsi di denaro geneticamente destinato all'assolvimento delle finalità pubbliche.....

Perplessi lascia il dubbio espresso dal Tribunale bolzanino circa il profilo psicologico del reato, perché non era neppure ipotizzabile che il Presidente della Provincia, uomo dalla quarantennale esperienza amministrativa e con le particolari attitudini nel campo della organizzazione politica che tutti gli

riconoscono, non sapesse o non capisse che non poteva pagare con i soldi pubblici la fattura del dentista e del notaio, le spese condominiali e le tasse per la ex moglie, i viaggi privati, la cerimonia di nozze del figlio, eccetera eccetera. Come non condividere l'ammonimento contenuto nel gravame del P.M., per cui a nessuno é consentito usare a proprio libito le casse pubbliche "come un bancomat"? Anche il più: sprovvisto degli amministratori non può non rendersene conto">>.

Da ultimo, pare utile evidenziare come la già menzionata sentenza della Corte di cassazione n. 33952/2021 (che ha chiuso la vicenda, ritenendo inammissibile il ricorso dinanzi alla suprema Corte) ha ritenuto "del tutto corretta è la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha escluso la asserita buona fede dell'imputato, non potendo escludere il dolo ..., dovendo il pubblico dipendente, o comunque la persona addetta ad un pubblico servizio, astenersi dal porre in essere comportamenti dubbi ed acquisire dai competenti organi amministrativi le necessarie informazioni ed assicurazioni circa la legittimità dell'attività svolta, in modo da adempiere a quell'onere informativo che può rendere scusabile l'errore sulla legge penale".

[2] Tanto premesso in ordine al contenuto del pregresso giudicato penale, il giudizio in questione concerne esclusivamente la responsabilità amministrativa per danno all'immagine dell'ex presidente della Provincia autonoma di Bolzano in relazione a fatti ormai qualificati e accertati (con sentenza penale passata in giudicato) come integranti il reato di peculato.

Come noto, il danno all'immagine della P.A., categoria di danno

erariale inizialmente enucleata dalla giurisprudenza contabile e successivamente codificata dal legislatore, trae origine dalla condotta del dipendente infedele che suscita discredito nella collettività, recando pregiudizio di guisa che risulta compromesso il rapporto di fiducia e affidamento nelle istituzioni, nella percezione amplificata del *clamor fori* o diffusione mediatica da parte dei mezzi di comunicazione, connesso sovente a tali condotte.

Il fondamento costituzionale del riconoscimento della risarcibilità del danno all'immagine riposa essenzialmente sul disposto degli articoli 54 e 97 della Costituzione, secondo cui "I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore" (art. 54), informando l'attività pubblica ai principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione (cfr. App. Sicilia, sent. n.101/2024; Corte cost. n. 123/2023).

Sul terreno legislativo, il legislatore è inizialmente intervenuto in materia con l'art. 7 della legge n. 97/2001 (rubricato "responsabilità per danno erariale"), a norma del quale "La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente Procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato...".

Successivamente l'art. 17 del comma 30 ter del d.l. n. 78/2009 (c.d. lodo Bernardo) ha previsto che "Le procure della Corte dei conti esercitano

l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97".

Il legislatore è quindi nuovamente intervenuto in materia con la legge n. 190/2012, il cui art.1, comma 62, ha testualmente previsto che "nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente".

Infine (si prescinde, per inconferenza con riguardo alla fattispecie *sub judice*, dalla speciale disciplina prevista dall'art. 55 *quinquies* del d. lgs. n. 165/2001 per le ipotesi di danni all'immagine da assenze fraudolente dal servizio), il legislatore è nuovamente intervenuto in materia nell'ambito del nuovo codice della giustizia contabile di cui al d.lgs. n. 174/2016.

In particolare, l'art. 4 delle norme tecniche di attuazione (allegato n.3), ha espunto (lett. g) dall'ordinamento l'art. 7 della legge n. 97/2001 e ha abrogato (lett. h) il primo periodo dell'articolo 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, rimasto invece in vigore nella sua prima parte (che consente l'azione per responsabilità amministrativa per danno all'immagine "nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97").

Inoltre, l'articolo 51 del codice di giustizia contabile ha disposto, al comma 6, che la nullità per violazione delle norme sui presupposti

dell'azione per danno all'immagine è rilevabile d'ufficio e, al comma 7, che l'azione risarcitoria nei confronti dei dipendenti pubblici condannati in sede penale con sentenza irrevocabile è prevista "per i delitti commessi in danno delle stesse (pubbliche amministrazioni)".

[3] Sulla scorta delle delineate coordinate ricostruttive del danno all'immagine deve innanzitutto essere respinto il secondo motivo di appello, che ha stigmatizzato la ritenuta lesione del principio di autonomia del giudizio contabile rispetto al giudizio penale, il conseguente conflitto tra sentenze del giudice contabile e la violazione o falsa applicazione dell'art. 651 c.p.p..

In proposito, si osserva innanzitutto che l'avvenuta condanna in sede penale passata in giudicato costituisce, per espressa e richiamata previsione di legge, una condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria del danno all'immagine, subordinata per l'appunto alla formazione del giudicato penale su reati contro la P.A., a pena di nullità dell'azione.

Pertanto, l'autonomia del giudizio contabile nella specifica materia del danno all'immagine non può evidentemente prescindere dal pregresso accertamento dell'illecito penale, nella specie costituito dal delitto, necessariamente doloso, di peculato.

Ipotizzare che il giudice contabile possa riqualificare, pur in presenza di un giudicato penale maturato a seguito di plurimi gradi di giudizio (svolti in sede dibattimentale), l'elemento soggettivo della condotta appropriativa in termini di colpa significherebbe, in buona sostanza, prescindere dal vincolo normativo della riferita condizione di

proponibilità, non potendo riscontrarsi nel vigente ordinamento un reato di “peculato colposo”.

D'altra parte, il condiviso principio generale di autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, pur riconosciuto dall'ordinamento giuridico vigente, risulta normativamente conformato dal disposto degli art. 651 e seguenti del codice di procedura penale.

In particolare, a norma dell'art. 651, comma 1, c.p.p., “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.

Quindi, laddove, come nel caso di specie, sussista un giudicato penale di condanna pronunciato a seguito di dibattimento, il giudice contabile deve ritenersi vincolato da quest'ultimo, sia in ordine alla “sussistenza del fatto”, sia con riguardo all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, sia infine con riferimento alla sua “illiceità penale”.

Pertanto, avuto riguardo alla richiamata condanna penale passata in giudicato (a seguito di plurimi dibattimenti), il giudice contabile non può che dare per assodata la circostanza che il condannato abbia posto in essere un illecito penale di peculato, tipizzato dal legislatore penale

esclusivamente come delitto colposo.

In proposito, si evidenzia, avuto riguardo al riferimento alla diversa ricostruzione dell'elemento soggettivo contenuta nella sentenza della Sez. II di appello della Corte dei conti n.85/2019, che essa è stata decisa nella camera di consiglio del 17 aprile 2018 (ovvero in data precedente alla formazione del giudicato penale e anche della sentenza della Cassazione di annullamento con rinvio), dunque successivamente alla/e in coerenza con la sentenza penale della Corte di appello di Trento sez. di Bolzano n. 63/2017 del 30/5/2017 (che aveva assolto il Durnwalder perché il fatto non costituisce reato), poi cassata con rinvio dalla Corte di cassazione.

Peraltro, anche al di là del dato formale, il Collegio ritiene di dover condividere la ricostruzione dell'elemento soggettivo dell'illecito contenuta nel richiamato giudicato penale, avuto riguardo alle "disinvolte modalità di utilizzo" (attraverso ipotetiche e non consentite compensazioni) del pubblico denaro del "fondo riservato" per effettuare spese indubitabilmente private (biglietti aerei per sé, per la propria compagna e per i di lei familiari; viaggi in elicottero a Venezia; pagamento imposte dirette sue e di suo figlio, ICI, tassa rifiuti e sulle acque reflue; assicurazione sulla sua abitazione in località Falzes; pagamento onorari del dentista e del notaio per sé e per la propria ex compagna; computer portatile e assicurazioni private della ex compagna; fatture della sua ex moglie; gasolio per il riscaldamento della casa; quote associative per la pesca e per la confraternita del vino, per fiori, munizioni, rinnovo della propria patente di caccia, un

binocolo, DVD ai familiari; spese annuali per i suoi alveari; bollo, cambio gomme e benzina per la sua autovettura privata; acquisto di medicinali; pranzo di nozze del figlio; articoli da regalo; quote associative di associazioni a cui era associato a titolo personale; imprecisati prestiti personali ed altro, per complessivi n. 547 prelievi), nonché tenuto conto che egli certamente non ignorava (tanto più considerata la lunga esperienza amministrativa) che si trattava di denaro pubblico destinato all'assolvimento di pubbliche funzioni.

Quanto infine al riferimento, contenuto della menzionata memoria depositata dall'appellante in prossimità della presente udienza di trattazione, alla recente sentenza n. 2106/2024 del Tribunale di Bolzano, essa riguarda un circoscritto numero di spese (per circa 23.000,00 euro) effettuate sempre dal Durnwalder tra il 19/12/2012 e il 26/3/2013, relative, come evidenziato nella sentenza stessa, a fatti diversi da quelli già coperti da giudicato e perpetrati con modalità diverse da quelle in contestazione nel presente giudizio (v. pagg. 7 e 36 ess.: "non si è in presenza di un fenomeno compensativo. Invero, non si contesta all'imputato di essersi appropriato di somme di denaro poi compensate con propri crediti maturati successivamente, ipotesi questa pacificamente riconducibile allo schema tipico del peculato"). In definitiva, il suddetto motivo di appello non risulta meritevole di condivisione.

[3] Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta il capo della sentenza gravata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di parziale prescrizione, in ritenuta violazione dell'art. 17, comma 30-ter

del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009, ove si dispone, con specifico riferimento al danno all'immagine, che il termine di prescrizione rimane sospeso fino alla conclusione del procedimento penale, lasciando intendere che il termine decorra prima del passaggio in giudicato, ovvero da quando si verifica il "fatto dannoso".

In proposito, occorre evidenziare che l'art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78 del 2009 (convertito nella legge n. 102 del 2009 e s.m.i.) si è limitato a codificare il pregresso orientamento pretorio sulla "pregiudiziale penale", quale condizione per la giustiziabilità del danno all'immagine dinanzi a questa Corte, stabilendo che: <<il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'art.1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale".

Precedentemente a detto intervento normativo, infatti, si erano progressivamente stratificati due diversi orientamenti interpretativi in giurisprudenza in ordine alla decorrenza della prescrizione per l'azionabilità del danno da lesione dell'immagine: uno, che faceva decorrere la prescrizione dalla data del rinvio a giudizio e, quindi, del *clamor fori* e l'altro che, invece, individuava il *dies a quo* nel passaggio in giudicato di una sentenza irrevocabile di condanna (cfr. Corte dei conti, Sez. I di app., sent. n. 426/2008, id. n. 203/2008, Sez. app. Sicilia, n. 61 /2005 e n. 253 del 2009).

In definitiva, il c.d. lodo Bernardo, componendo il dibattito giurisprudenziale pregresso, ha finito nella sostanza per riconoscere, con portata interpretativa, la prevalenza di quest'ultimo orientamento

ermeneutico.

Quanto alla evocazione dell'istituto della "sospensione" della prescrizione (più che all'istituto della decorrenza della medesima), si osserva che il legislatore ha sostanzialmente fatto riferimento all'ipotesi fisiologica della coesistenza, nell'ambito del medesimo fatto illecito, di tipologie di danno erariale diverse ed ulteriori rispetto al detrimento all'immagine, rispetto alle quali continuano a vigere i tradizionali criteri di individuazione del *dies a quo* della prescrizione.

Nel contempo, il legislatore, con specifico riferimento al danno all'immagine (la norma recita: "a tale ultimo fine", ovvero la "azione per il risarcimento del danno all'immagine") ha previsto, seppure con formulazione tecnica perfettibile, che "il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale", ovvero al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, che, del resto, costituisce condizione di promuovibilità dell'azione di responsabilità per danno all'immagine.

Pertanto, ogni diversa ricostruzione sistemica dell'ordito normativo in questione si porrebbe in radicale contrasto con il fondamentale principio generale dell'istituto della prescrizione secondo cui *contra non valentem praescriptio non currit*, testualmente codificato dall'art. 2932 del codice civile ("La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere").

Il motivo di appello si rivela dunque immeritevole di condivisione.

[4] Quanto al terzo e al quinto motivo di appello, è sufficiente rilevare,

per come rappresentato dalla Procura generale nelle sue conclusioni, che la sentenza gravata, lungi dal far puntuale applicazione del criterio di quantificazione del danno all'immagine (che l'appellante ritiene di natura sanzionatoria) dettato dall'art. 1, comma 1-*sexies*, della l. n. 20/1994 (entrato in vigore della l. n. 190/2012), dopo aver specificato (punto n.6) che "la misura del *duplum* delle somme illecitamente percepite rinviene comunque la propria origine nel quadro dei suddetti consolidati parametri (soggettivo, oggettivo e sociale) di matrice pretoria elaborati ai sensi dell'art. 1226 c.c. (cfr., *ex plurimis*, Sez. III n. 241/2019 e n. 6/2021)", ha evocato (punto n.11) i criteri pretori elaborati dalla giurisprudenza e richiamati nell'atto di citazione (alle pag. 16 e 17), ovvero la qualifica apicale rivestita dal Durnwalder, la gravità obiettiva del fatto e la diffusività dell'episodio nella collettività, pervenendo ad una quantificazione del danno all'immagine divergente da quella codificata dall'art. 1, com. 1-*sexies*, della l. n. 20/1994.

Dunque, i motivi di appello in questione (anche con riguardo all'evocazione della violazione del principio di legalità ex art. 25 Cost e del principio convenzionale EDU del *ne bis in idem* sanzionatorio) non possono essere condivisi, fatto salvo quanto appresso si dirà in materia di adeguatezza della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c..

[5] Con il quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza gravata per difetto di prova del cd. "*clamor fori*" ovvero per la mancata considerazione dell'opinione pubblica sulla "clamorosa ingiustizia" ai danni dell'ex Governatore, nonché per non aver tenuto conto dei

numerosi messaggi di solidarietà a favore dell'appellante.

L'appellante ha altresì sottolineato come che il Durnwalder, al momento della formazione del giudicato (e del rilievo mediatico della condanna), era ormai cessato da lungo tempo dall'incarico di presidente della Provincia.

In proposito, il Collegio, premesso che esula evidentemente dall'oggetto del giudizio la valutazione complessiva dell'operato del Durnwalder e dei suoi effetti sull'immagine della Provincia, ritiene che l'impianto motivazionale della sentenza gravata, anche con riguardo alla prova del danno all'immagine, debba essere condiviso nei suoi essenziali lineamenti ricostruttivi.

La sentenza ha infatti quantificato il danno, sulla scorta della documentazione in atti, avendo a riferimento i criteri tradizionalmente attinti dalla giurisprudenza contabile, essendosi basato sull'oggettiva gravità del fatto di aver impiegato fondi pubblici per spese incontestabilmente private, condotta che evidentemente ha comportato, come testimoniato dalla produzione documentale in atti, una grave lesione dell'immagine della Provincia autonoma di Bolzano, tanto più in quanto ferita dal suo massimo esponente *pro tempore*, peraltro provvisto di adeguata esperienza amministrativa che certamente gli consentiva di discernere spese (e fondi) pubblici e invece spese (e fondi) privati.

Tuttavia, secondo il prudente avviso del Collegio, l'esito della valutazione equitativa del danno all'immagine ex art. 1226 c.c. deve essere in qualche misura ridimensionato ad euro 200.000,00 avuto

riguardo, per un verso, alla dimensione essenzialmente regionale del *clamor fori* conseguito alla vicenda giudiziaria (che, complessivamente intesa, ha anche registrato verdetti assolutori) nonché avuto riguardo alla circostanza che quest'ultimo si sia verificato allorquando il Durnwalder era ormai da lunghissimo tempo cessato dalla carica.

Entro questi limiti, dunque, l'appello deve essere parzialmente accolto.

[6] Con l'ultimo motivo di appello, l'appellante ha lamentato la violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 1-*sexies*, della l. n. 20/1994, nella parte in cui l'impugnata sentenza non avrebbe considerato, quale prova contraria, il prestigio acquisito dalla PAB durante il lungo periodo di fatto presidenza Durnwalder.

In proposito, occorre innanzitutto evidenziare che l'art. 1, comma 1 bis, della legge n. 20/1994, lungi dal sancire una sorta di compensabilità *omnibus* di qualsivoglia utilità arrecata all'amministrazione o alla comunità amministrata, prevede testualmente che "deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata", ma esclusivamente "in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità".

Più in particolare, secondo ormai consolidata giurisprudenza contabile (Corte conti SS.RR. n. 5/1997; più di recente, Sez. Appello Sicilia, sent. n. 3/2018), per potersi fare applicazione della menzionata norma sulla cosiddetta *compensatio lucri cum danno*, occorre verificare:

a) l'accertamento dell'effettività dell'utilità eccepita, b) la riscontrabilità di un medesimo fatto generatore determinante sia del danno che del vantaggio, in relazione dunque con la condotta contestata, c) la valutazione-appropriazione dell'utilità da parte della P.A. d) la rispondenza dell'utilità ai fini istituzionali dell'Ente.

Orbene, con riguardo al caso di specie, anche a voler prescindere da una rigorosa verifica di tutti gli ulteriori requisiti testé tratteggiati, appare evidente l'insussistenza dell'identità della seriazione causale tra le condotte accertate di peculato e "il prestigio acquisito dalla Provincia Autonoma di Bolzano, sia sul piano nazionale che internazionale, durante i 25 anni del governo Durnwalder".

Ritiene dunque il Collegio che il motivo di appello non meriti condivisione e debba essere respinto.

Né d'altra parte il Collegio ritiene vi sia margine, con riguardo alla fattispecie concreta *sub iudice*, per l'utilizzo del potere riduttivo (domandato nelle conclusioni dell'atto di gravame senza che il suo mancato utilizzo da parte del giudice di prime cure sia stato censurato nell'ambito dei motivi di appello), considerato che si tratta di condotte dolose integranti il delitto di peculato, secondo quanto accertato in sede penale.

Infatti, secondo pacifica giurisprudenza contabile (tra le più recenti, Sez. II appello, sent. n. 2 e 116 del 2025), l'istituto del potere riduttivo, avente lo scopo di ridurre l'importo della condanna in presenza di particolari condizioni, oggettive e soggettive, rimette alla valutazione del giudicante, le quali consentano che una quota del danno resti non

risarcita, non risulta applicabile in presenza, come nella vicenda in esame, di condotte illecite dolose.

Pertanto e conclusivamente, l'appello deve dunque essere solo parzialmente accolto, con conseguente rideterminazione *in minus* della condanna del Durnwalder al risarcimento, a beneficio della Provincia autonoma di Bolzano, dell'importo di euro 200.000,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.

[7] Avuto riguardo al solo parziale accoglimento dell'appello, si dispone la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, sull'appello iscritto al n. **61153** del Ruolo generale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, lo accoglie parzialmente nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna di **DURNWALDER Alois** al pagamento, in favore della Provincia di Bolzano, della somma di euro 200.000,00 (duecentomila/00), oltre interessi legali.

Spese di giudizio compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così disposto in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025.

IL CONSIGLIERE RELATORE

f.to Natale Longo

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 27/10/2025

PER IL DIRIGENTE

Il Funzionario Preposto

f.to Maria Vittoria Zotta